

STATUTO SPN

Art. 1. Denominazione

È costituita l'associazione culturale SEMINARIO PERMANENTE NIETZSCHEANO, con sede legale presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici, via Calandrelli, 25, 00153 Roma.

Il Seminario Permanente Nietzscheano (SPN) è un gruppo di ricerca attivo da marzo 2005 e riunisce studiosi del pensiero di Friedrich Nietzsche provenienti da diversi paesi.

Art. 2. Finalità e durata

L'associazione non ha scopo di lucro né finalità politiche.

Obiettivi del Seminario Permanente Nietzscheano sono:

promuovere gli studi su Friedrich Nietzsche e formare alla lettura critico-filologica dei testi e all'esercizio condiviso e collettivo della ricerca;

organizzare periodicamente seminari e incontri nella sede di residenza o in altre sedi accademiche in Italia e all'estero;

favorire i contatti e gli scambi intellettuali tra i membri del SPN e ricercatori/ricercatrici di diverse discipline in Italia e all'estero, all'interno e all'esterno dell'università;

facilitare i contatti con le istituzioni culturali e con i gruppi internazionali di ricerca che si occupano del pensiero nietzscheano.

Le modalità di svolgimento dell'attività scientifica e organizzativa dell'associazione sono stabilite dal regolamento interno.

Art. 3. Soci

Fanno parte dell'associazione, in qualità di soci, i soci fondatori e i membri permanenti.

Nuove ammissioni di soci seguono le modalità stabilite dal regolamento interno dell'associazione.

Le richieste di ammissione sono valutate dai soci secondo i seguenti criteri:

(a) qualità e rilevanza scientifica dell'attività di ricerca del candidato;

(b) partecipazione attiva del candidato ai lavori seminariali e plenari del SPN;

(c) capacità di integrazione nel gruppo di ricerca;

(d) condizioni interne dell'associazione (concrete possibilità di ampliamento del numero dei membri permanenti, fondi disponibili).

Per i criteri riguardanti il mantenimento dello status di socio, si rimanda al regolamento interno.

Art. 4. Organi e cariche dell'associazione

Organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo dell'associazione è composto dalle seguenti cariche:

presidente

vice-presidente

segretario

tesoriere.

Tali cariche sono elette dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei partecipanti al voto e hanno una durata di due anni.

Art. 5. Funzioni dell'assemblea dei soci

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per:

definire i programmi e organizzare l'attività scientifica dell'associazione;

approvare il rendiconto patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo;

deliberare eventuali modifiche allo statuto e al regolamento interno;

deliberare sulle eventuali proposte di ammissione di nuovi soci e confermare o revocare lo status di socio secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno;

eleggere a scrutinio segreto, alla scadenza del mandato precedente, le cariche e gli organi dell'associazione;

in caso di necessità, proporre e deliberare eventuali riassegnazioni delle cariche dell'associazione;

deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione.

Art. 6. Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dal presidente, o su proposta di due terzi dei soci, con apposita comunicazione.

La comunicazione specificherà: data, modalità (in presenza o in forma telematica), sede, orario delle convocazioni, e ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per lo svolgimento delle funzioni indicate nell' Art. 5.

Nelle votazioni dell'assemblea sono ammesse deleghe e voto telematico.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti al voto.

Sarà compito del segretario redigere il verbale dell'assemblea e trasmetterlo ai soci.

In caso di assenza, o di temporanea indisponibilità del segretario, l'assemblea può nominare un segretario facente funzione tra i soci presenti.

Art. 7. Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e da altri quattro soci eletti dall'assemblea.

Il consiglio direttivo delibera su tutti gli argomenti relativi al funzionamento e all'ordinamento dell'associazione;

sottopone all'assemblea dei soci i bilanci consuntivo e preventivo, il rendiconto sullo stato patrimoniale, la registrazione legalmente valida delle entrate e delle uscite redatti dal tesoriere;

aggiorna le liste e gli indirizzi dei soci sulla base dei dati forniti dagli interessati.

In caso di parità nelle votazioni all'interno del consiglio direttivo prevale il voto del presidente.

In caso di dimissioni o di impedimento continuativo di un membro del consiglio direttivo è facoltà del presidente indire elezioni suppletive in occasione del primo incontro annuale utile.

Il consiglio direttivo rimane in carica per una durata di due anni.

Art. 8. Il presidente

Il presidente viene eletto dall'assemblea secondo le modalità indicate nell'art. 4.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;

ha facoltà di convocare un'assemblea straordinaria;

sottopone all'assemblea la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

coordina le attività scientifiche e organizzative dell'associazione;

può delegare le sue funzioni, in caso di impedimento, al vicepresidente.

Art. 9. Il vicepresidente

Il vicepresidente viene eletto dall'assemblea e fa le veci del presidente in caso di un suo impedimento, temporaneo e/o continuativo.

In caso di dimissioni del presidente, questi viene sostituito dal vicepresidente che entro cinque mesi provvede a convocare un'assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo presidente.

Art. 10. Il segretario

Il segretario viene eletto dall'assemblea, collabora con il presidente nel coordinamento delle attività scientifiche e organizzative dell'associazione, e verbalizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Art. 11. Il tesoriere

Il tesoriere viene eletto dall'assemblea e cura la gestione economica dell'associazione; presenta i bilanci consuntivo e preventivo, il rendiconto sullo stato patrimoniale, la registrazione legalmente valida delle entrate e delle uscite.

Art. 12. Modifiche di statuto

Eventuali modifiche di statuto potranno essere messe all'ordine del giorno dell'assemblea su proposta del presidente e del consiglio direttivo o su richiesta di due terzi dei soci.

È possibile modificare lo statuto attraverso una votazione che preveda l'approvazione da parte della maggioranza dei partecipanti al voto.

La votazione si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 13. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci convocata con preavviso di almeno trenta giorni dal presidente.

La delibera di scioglimento è valida con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci.

Art. 15. Decisioni assembleari

Per quanto non compreso nel presente statuto, le decisioni dell'assemblea vengono prese dalla maggioranza dei partecipanti al voto.

Le modalità deliberative dell'assemblea dei soci sono definite nel dettaglio dal regolamento interno dell'associazione.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA il giorno 12 Settembre 2022.

Il presidente dell'assemblea, Susanna Zellini, il segretario dell'assemblea, Lorenzo Serini.